



Bozen, 6. August 2021
class. 1.5-2019-3

Protokollnummer und Datum sind aus der zertifizierten
elektronischen Post (PEC) oder den Beilagen ersichtlich

An die Damen und Herren

Mitglieder des Fraktionssprecherkollegiums

Bezug nehmend auf die Antwort auf die Anfrage Nr. 92/XVI, die von den Abg. Marini und Nicolini, den Einbringern des Gesetzentwurfes Nr. 26/XVI betreffend die Errichtung einer Beobachtungsstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und zur Stärkung der Kultur der Legalität, vorgelegt worden ist, übermittle ich Ihnen kenntnishaft zwei Muster für einen Regionalgesetzentwurf das genannte Thema betreffend, welche die Konferenz der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen und autonomen Provinzen am 31. Mai 2021 genehmigt hat.

Mit freundlichen Grüßen

DER PRÄSIDENT
- Josef Noggler -
(digital signiert)

Anlagen

*Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome*

ASSEMBLEA PLENARIA

VIDEOCONFERENZA

31 MAGGIO 2021

Oggetto: Schema-tipo proposta di legge regionale per la valorizzazione ed il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati

Delibera n. 15/2021.AP

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita il 31 maggio 2021 in Assemblea plenaria in modalità **VIDEOCONFERENZA**, come previsto dalle disposizioni governative adottate per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso,

CONSIDERATA la volontà espressa dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regionali sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità* di intervenire, per quanto possibile, in maniera coordinata a livello regionale nel settore dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati, in considerazione sia del ruolo di primo piano che riveste nella lotta alla criminalità organizzata, sia delle dimensioni che ha raggiunto negli ultimi anni e che richiedono un necessario complesso di interventi per il recupero, la valorizzazione ed il reinserimento nel circuito civile e sociale del patrimonio oggetto di sequestro e confisca, con un coinvolgimento maggiore delle Regioni;

CONSIDERATO il confronto con l'ANCI sviluppato nelle scorse settimane in merito a questa tematica e tenuto conto di pareri e osservazioni scaturitene;

VISTA la delibera n. 13/2020.AP della Conferenza che già approvava uno schema tipo di proposta di legge regionale per la valorizzazione ed il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati;

VISTI gli approfondimenti condotti dal Coordinamento per l'elaborazione di uno *Schema – tipo di proposta di legge regionale per la valorizzazione ed il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati*;

VISTO il punto 4 dell'ordine del giorno dell'odierna plenaria:


UDITA e CONDIVISA la proposta del Coordinatore

con voto unanime

DELIBERA di

- approvare le modifiche al documento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, recante lo **Schema-tipo di proposta di legge regionale per la valorizzazione ed il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati**, proposte dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità* allo scopo di favorire un maggiore raccordo tra gli interventi regionali in materia.

Il Coordinatore
Roberto Ciambetti



Delibera n. 15/2021.AP



SCHEMA-TIPO PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL RIUTILIZZO DI BENI ED AZIENDE SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

(modifiche apportate a seguito di interlocuzione con ANCI ed approvate dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori antimafia nella riunione del 27.5.2021)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Per favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostiene e favorisce la restituzione alla comunità locale del patrimonio sottratto alle mafie.
2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale, oltre che per consentire la continuità produttiva e la tutela occupazionale delle aziende confiscate.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e promuove il rilancio economico delle aziende confiscate, come disciplinato dalla normativa vigente in materia, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà ed inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile ed inclusivo.
2. La Regione, per le finalità di cui all'art.1, promuove e sostiene il riutilizzo sociale, nonché la valorizzazione di beni ed aziende confiscati attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire:
 - a) all'effettivo riutilizzo sociale ed alla prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;
 - b) al monitoraggio delle esperienze in essere ed alla definizione di modelli di riutilizzo sociale sostenibili e replicabili;
 - c) alla centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;
 - d) alla strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle fasce deboli ed a rischio di esclusione e marginalizzazione, delle

- persone e delle comunità migranti, delle persone e delle comunità rom, sinti e camminanti;
- e) alla strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;
 - f) alla definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento e innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare, con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);
 - g) alla promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica dei cittadini e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, anche attraverso il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;
 - h) al sostegno alle aziende sequestrate o confiscate.

Art. 3

(Iniziative a sostegno di aziende sequestrate o confiscate)

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), promuove e intraprende azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari. Quando sussistono le condizioni, la Regione agisce in tale ambito nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4

(Piano strategico per i beni e le aziende confiscati)

1. Il Piano strategico per i beni e le aziende confiscati, di seguito denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate presenti sul territorio regionale.
2. **La Regione*** (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*), tenuto conto di quanto previsto dal Piano nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, adotta, con cadenza triennale il Piano, sentito l'Osservatorio regionale per i beni e le aziende confiscati di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
3. Il Piano, articolato in Programmi annuali, è approvato entro il* (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) del primo anno di ciascun triennio, con delibera di **Giunta regionale*** (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*), sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali e il Consiglio delle autonomie locali, ove presente.
4. Il Piano indica:

- a) gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;
- b) la sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in Regione, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo sociale in essere;
- c) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate e comunque strategie ed azioni utili a promuovere la bonifica e la re-immissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;

- e) gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- f) gli indirizzi tesi alla specifica formazione professionale inerente al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed al rilancio economico delle aziende confiscate dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e degli amministratori regionali e locali;
- g) gli strumenti di supporto al potenziamento delle capacità amministrative dei Comuni, con particolare attenzione al monitoraggio ed alla pubblicità dei dati come da obbligo di legge, alla promozione della cultura del riutilizzo sociale, al potenziamento delle capacità di coinvolgimento di enti e associazioni della società civile;
- h) gli indirizzi tesi al coinvolgimento ed al supporto di specifiche azioni inerenti al riutilizzo sociale dei beni confiscati, promossi da Università, Associazioni, centri di studio e ricerca, scuole;
- i) i criteri di accesso e di riparto del “Fondo unico per le aziende ed i beni confiscati” di cui all’articolo 7;
- j) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati.

(5. Il Piano prevede l’interazione con altri Piani di sviluppo regionale e locale.)* (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*)

6. Il Piano può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 5

(Verifica annuale del Piano)

1. Nel quadro della pianificazione di cui all’articolo 4, entro (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) di ciascun anno, la **Giunta regionale** (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*), sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali, verifica annualmente lo stato di attuazione dei Programmi annuali contenuti nel Piano, operandone una revisione in caso di necessità.

(2. Il Programma annuale tiene conto ed è redatto anche in sinergia con i Piani di Zona d’Ambito per meglio garantire la funzione sociale di riutilizzo dei beni confiscati)*. (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*).

Art. 6

(Conferenza triennale)

1. La Commissione consiliare competente e la Giunta regionale, d’intesa, organizzano, ogni tre anni, la Conferenza regionale sui beni e le aziende confiscati quale momento pubblico di confronto e dibattito sull’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. L’Osservatorio di cui all’articolo 8 presenta durante la Conferenza triennale una relazione sullo stato di attuazione della legge e delle iniziative contenute nel Piano triennale previsto all’articolo 4.

3. La partecipazione alla Conferenza triennale è aperta al pubblico.

Art. 7

(Fondo per i beni e le aziende confiscati)

1. È istituito il Fondo per i beni e le aziende confiscati, di seguito denominato Fondo, articolato in Missioni e Programmi e ripartito in quattro macroaree funzionali, ciascuna delle quali denominata Azione:

- a) Azione per le ristrutturazioni: sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di

procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione a condizione di aver adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio;

- b) Azione per le start-up: sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzare sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60 per cento da persone di età non superiore ai 40 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;
- c) Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo sociale dei beni confiscati: sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Gli interventi incidono sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché le cooperative e le associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico è la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.
- d) Azioni per il rilancio economico delle aziende sequestrate o confiscate: sostiene la bonifica e la reimmissione all'interno del mercato delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, favorendone, nel rispetto della normativa vigente in materia, la continuità produttiva e la tutela occupazionale.

2. Le modalità operative per l'accesso al Fondo sono disciplinate da un apposito Cronoprogramma del Piano di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende confiscati)

1. È istituito, l'Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione delle aziende e dei beni confiscati.

2. L'Osservatorio, presieduto dal **Presidente della Giunta regionale/del Consiglio regionale*** (*da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) o da un suo delegato, individua forme di cooperazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e si avvale, per le sue funzioni, del supporto dell'Associazione/ Fondazione per quanto di sua competenza. L'Osservatorio può proporre all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e a tutti gli altri enti ed autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo sociale e la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati.

3. L'Osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, è composto da:

- a) il Presidente **della Giunta regionale/del Consiglio regionale*** (*da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) o suo delegato;
- b) il Presidente della Commissione consiliare speciale competente o suo delegato;
- c) il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione;
- d) il Commissario regionale antiracket e antisura;
- e) un rappresentante dell'ANCI;
- f) un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale;

- g) il Presidente della Fondazione/Associazione o suo delegato;
- h) un rappresentante per ogni altro osservatorio locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;
- i) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati.

4. I componenti dell’Osservatorio sono individuati con decreto del **Presidente della Giunta regionale*** (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell’Osservatorio possono essere invitati a partecipare l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, enti, dipartimenti, laboratori e osservatori istituiti presso le Università presenti in Regione, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso nonché gli assessori regionali competenti per specifici temi da trattare nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio.

5. La convocazione dell’Osservatorio può prevedere, quando utile ad affrontare questioni di particolare specificità, la convocazione anche dei soli componenti che hanno funzione, specializzazione e utilità alla specifica materia da trattare.

6. L’Osservatorio si avvale del supporto dei competenti uffici della **Giunta regionale/del Consiglio regionale*** (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi possono individuare. L’Osservatorio dispone di una propria sezione dedicata all’interno del portale della Regione che, oltre alle informazioni ed alla pubblicità delle proprie attività, ospita il sistema interattivo di mappatura di cui al comma 7.

7. L’Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di mappatura dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale, attraverso tecniche di georeferenziazione. La Regione promuove la stipula di accordi e convenzioni sia con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia con altri eventuali sistemi di monitoraggio su aziende e beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi al fine di promuovere l’interazione dei rispettivi sistemi. Il sistema di mappatura è ospitato all’interno della sezione del portale della Regione dedicata all’Osservatorio regionale su beni ed aziende sequestrati e confiscati.

Art. 9

(Percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni ed aziende sequestrati e confiscati)

1. La Regione, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Università o Associazioni con documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati, organizza percorsi di orientamento e formazione per amministratori regionali e degli Enti locali per potenziarne le competenze tecniche.

2. La Regione, per consentire un appropriato supporto tecnico, in collaborazione con Università o Associazioni con documentata esperienza in materia di gestione di aziende e beni confiscati, promuove corsi di aggiornamento professionale per il personale amministrativo regionale e degli Enti locali con competenze specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sonovolti anche a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.

Art. 10

(Iniziative con gli Enti locali)

1. La Regione promuove la sottoscrizione di intese con gli Enti locali per l’apertura, nei rispettivi territori, di Sportelli attraverso cui diffondere la conoscenza delle attività riguardanti la gestione di

beni ed aziende sequestrati e confiscati e fornire sostegno allo sviluppo di progetti di riutilizzo sociale dei beni che coinvolgano, in modo particolare, le realtà del Terzo Settore.

Art. 11

(Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1.La Regione, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 ed allo scopo di permettere una più agevole interazione tra le attività di specifica competenza, promuove la stipula di un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12

(Task force regionale)

1.La Regione costituisce una task force regionale indirizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati e di rilancio economico delle aziende confiscate alla criminalità organizzata nel proprio territorio, attraverso la creazione di un team tematico e multidisciplinare, che investa più direzioni generali in modo da garantire attività e progettualità che possano investire più ambiti e che possa impostare il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo per condurre partenariati a presentare proposte progettuali alle prossime call comunitarie.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano, d'intesa tra loro, la direzione generale cui affidare il compito di promuovere, programmare e coordinare gli interventi necessari per la costituzione e l'implementazione della task force regionale di cui al comma 1.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti con gli interventi finalizzati al riutilizzo sociale ed alla valorizzazione di beni ed aziende confiscati.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a)* la mappatura su beni ed aziende sequestrati e confiscati presenti nel territorio regionale;
- b)* gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c)* l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
- d)* il programma e le proposte per i lavori del triennio seguente.

3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 14

(Abrogazioni)

(indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali)

1.....
.....

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento delle azioni si fa fronte, per l'esercizio finanziario, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte alla Missione, Programma ..., Titolo...., per euro del bilancio di previsione finanziario

Art. 16
(Entrata in vigore)
(parte integrativa non necessaria)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCHEMA-TIPO DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE E IL RIUTILIZZO DI BENI ED AZIENDE SEQUESTRATI E CONFISCATI

(su proposta del Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regionali per il contrasto della criminalità e la promozione della legalità)

Sin dalla sua istituzione, avvenuta il **19 luglio 2018**, il *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regionali per il contrasto della criminalità e la promozione della legalità* ha inteso agire, tra l'altro, sul fronte dell'armonizzazione legislativa regionale allo scopo di uniformare il più possibile nel tempo la normativa e le iniziative per il contrasto alle mafie e la diffusione della legalità su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, nella seduta **dell'11 settembre 2019**, il Coordinamento ha individuato **tre aree** tematiche da cui avviare la propria attività finalizzata allo sviluppo di riflessioni congiunte a livello legislativo, disponendo al contempo l'istituzione di un apposito **Tavolo tecnico**, composto dai tecnici, dagli esperti e dai collaboratori designati da ciascun Consiglio regionale, oltre che dal personale della Conferenza, i cui lavori hanno avuto inizio dal mese **di novembre 2019**, portando nell'arco di poco tempo all'ultimazione di tre progettualità, come di seguito determinate:

1. **Ordine del giorno sul Progetto “Liberi di scegliere”**, finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento di minori e giovani provenienti da contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi di sostegno ed inclusione sociale, al cui sviluppo ha anche contribuito il Presidente del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, dott. Roberto Di Bella, fautore del programma stesso;
2. **Proposta di legge di modifica ed integrazione del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016)**, che ciascun Consiglio regionale può presentare in Parlamento ai sensi dell'art. 121 Cost., realizzata con la collaborazione della Direzione Nazionale Antimafia;
3. **Schema-tipo di proposta di legge regionale per la valorizzazione ed il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati**, alla cui elaborazione ha anche collaborato l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nella persona del Direttore, Prefetto Bruno Frattasi.

Come è noto, i primi due progetti sono già stati approvati dall'Assemblea plenaria della Conferenza nella seduta del **23 aprile u.s.** e risultano ad oggi già recepiti o comunque in fase di istruttoria in alcuni Consigli regionali.

Quanto al terzo, oggetto specifico della presente relazione, esso nasce dalla volontà del Coordinamento di intervenire, per quanto possibile, in maniera coordinata a livello regionale in un settore che riveste un ruolo di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata e che ha raggiunto negli ultimi anni una dimensione economica e finanziaria tale da rendere necessario un complesso di interventi per il recupero, la valorizzazione ed il reinserimento nel circuito civile e sociale del patrimonio oggetto di sequestro e confisca.

L'attività di contrasto alle mafie deve, infatti, colpire con priorità assoluta gli aspetti patrimoniali ed economici delle organizzazioni criminali, soprattutto con la confisca dei beni ed il loro riutilizzo per finalità sociali. Riportare al "bene comune" le ricchezze acquisite in maniera illegale assume il profondo significato di rafforzare le azioni di prevenzione e repressione della criminalità organizzata. I beni confiscati, oltre ad avere un valore economico intrinseco da riutilizzare socialmente, costituiscono testimonianze culturali della bellezza dell'etica pubblica e la loro valorizzazione può rappresentare un punto di partenza per la riqualificazione del contesto culturale, sociale ed urbano dei territori.

Pari attenzione va, poi, rivolta alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate, in relazione alle quali la necessità di intervenire muove da una duplice considerazione: da una parte, il valore simbolico rivestito dall'emersione alla legalità delle aziende, che rende concretamente percepibile l'impegno contro la pervasività delle organizzazioni criminali nell'economia del nostro Paese;

dall'altra, le opportunità di lavoro – assistito dalle garanzie e dalle forme di tutela previste dalla legge – connesse alla prosecuzione dell'attività economica dell'azienda una volta sottratta alla criminalità organizzata. Contribuire ai fini della trasformazione di ogni azienda sottratta alle mafie in una risorsa in grado di sostenere il Paese assumerebbe, peraltro, un valore ancora più significativo oggi, considerato il momento di grande difficoltà economica e sociale che stiamo affrontando.

È, tuttavia, risaputo che i molti interventi in corso, e gli ancor più numerosi progetti previsti nello specifico segmento del recupero e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sono a tutt'oggi caratterizzati da frammentarietà e mancanza di regia nel definire le direttive di fondo dell'azione pubblica. Per questa ragione, a livello nazionale si rende necessaria una decisa azione di coordinamento, indirizzo e sorveglianza delle molteplici iniziative pubbliche finalizzate alla loro valorizzazione ed al loro reinserimento nell'alveo dell'economia civile, con un ruolo nevralgico dell'Agenzia nazionale per la destinazione e l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), istituita nel 2010. Quest'ultima ha in più occasioni sottolineato il contributo rilevante che, accanto ad Enti locali e realtà del Terzo Settore, anche le Regioni possono dare in tale ambito, non solo in termini finanziari (in considerazione delle responsabilità primarie che hanno rispetto alle politiche di coesione), ma anche sul fronte della formazione professionale (che andrebbe potenziata). Ciò tenuto altresì conto del fatto che l'imponente patrimonio oggetto di confisca comprende ormai al suo interno **non solo beni collegati a fenomeni mafiosi, ma anche a casi di corruzione, arrivando così ad interessare l'intero territorio nazionale**, come dimostrano i dati ed i numeri diffusi dall'Agenzia stessa, che si riferiscono ad un'articolazione regionale che conta complessivamente oltre 30.000 immobili e circa 4.000 aziende oggetto di confisca.

Nel dettaglio, fra il 2010 ed il 2018 sono stati sequestrati o confiscati a gruppi criminali oltre 65mila beni mobili, immobili, conti correnti ed aziende. Tuttavia, sin dai primi anni Ottanta (ossia da quando esiste la **legge n. 646/1982, cd. Rognoni-La Torre**, per prima intervenuta in materia) i beni riassegnati sono stati solo 15mila, di cui 12mila a Comuni, Province e Regioni. Attualmente, nella gestione dell'Agenzia ricadono circa 17mila immobili e 3mila aziende. Nella sola Sicilia si contano più di 6mila beni, seguono Calabria (2.600) e Campania (2.200), poi Lombardia (1.100) e Lazio (oltre 500). Oltre il 95% degli immobili confiscati alla mafia e già destinati è concentrato in otto Regioni, con una netta prevalenza della Sicilia (40%), seguita da Calabria (17%), Campania (14%), Puglia (11%), Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda gli immobili ancora da destinare (17.882), le otto Regioni con la maggior concentrazione di beni immobili in gestione restano le stesse, dove si concentra il 92% del totale. In particolare a guidare la classifica è la Sicilia (36%), seguita da Campania (15%) e Calabria (13%). In Lombardia, invece, si trova quasi il 10% degli immobili da destinare e nel Lazio poco più del 7% del totale. Entrambe queste Regioni (Lombardia e Lazio) hanno superato la Puglia, dove si trovano 772 immobili in gestione pari a circa il 5% del totale. I beni localizzati in Piemonte (709) sono in netta crescita, così come in Emilia Romagna (469) ed in Toscana (381). Quanto, invece, alle aziende già destinate, alla fine del 2017 queste erano oltre 870 e circa il 92% delle stesse è stato destinato alla liquidazione. Quasi il 64% delle aziende destinate sono Società a responsabilità limitata, seguite, per numero, dalle imprese individuali. Come nel caso degli immobili, la distribuzione territoriale delle aziende destinate evidenzia che circa il 97% di queste è localizzato in 8 Regioni. A prevalere è sempre la Sicilia, con oltre 330 aziende destinate, pari a circa il 38% del totale. La seconda Regione per numero di aziende destinate è la Campania, con il 18%. A conferma della diffusione delle attività economiche criminali al centro-nord, al terzo posto c'è il Lazio, con il 12% delle aziende destinate, quasi totalmente liquidate; seguono la Calabria con il 10%, la Lombardia con il 9% e la Puglia con l'8%. Se nel caso degli immobili destinati, tutte le Regioni sono presenti con almeno un bene, le aziende destinate sono, invece, localizzate solo in 14 Regioni. Muovendo, dunque, da questi presupposti, il Coordinamento ha inteso rivolgere la propria attenzione anche a questo delicato settore, ravvisando l'esigenza **di mettere in campo interventi quanto più possibile condivisi, nei limiti delle competenze proprie di ciascuna Regione in materia**, allo scopo di contribuire a tre precisi obiettivi, che si collocano alla base della Strategia nazionale adottata dall'Agenzia:

1. **Potenziare e qualificare la capacità di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da parte dei soggetti preposti, intervenendo sia sulla qualità e disponibilità delle informazioni a disposizione del pubblico, sia per il rafforzamento di competenze tecniche, motivazione e consapevolezza degli operatori della filiera;**
2. **Utilizzare i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per potenziare e qualificare i servizi pubblici per i cittadini e le comunità locali e per creare nuova occupazione;**
3. **Accompagnare con rapidità la transizione alla legalità delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, salvaguardando in tal modo l'occupazione dei lavoratori, attraverso l'utilizzazione di un sistema integrato di servizi ed incentivi.**

Per fare ciò, si è anzitutto resa necessaria un'apposita ricognizione – che si allega - al fine di verificare la normativa regionale già vigente in materia, dalla quale è emerso che **solo la Campania ad oggi si è dotata di un testo unitario e di un Piano strategico per il riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati** (ma non anche per le aziende), mentre altre Regioni sono intervenute solo con qualche disposizione all'interno di altre leggi, difettando di una disciplina organica in materia. Non mancano, infine, casi di Regioni non ancora intervenute in questo specifico ambito.

Sulla base di questi dati, è stata allora avviata una riflessione in seno al Tavolo tecnico volta in primis a definire la forma di intervento da mettere in campo, che ha da ultimo portato all'elaborazione di uno **Schema-tipo di proposta di legge regionale, che non vuole essere un atto vincolante, ma va piuttosto inteso come orientamento istituzionale condiviso, contenente una serie di disposizioni di principio** (es. oggetto, finalità, obiettivi, clausola valutativa, conferenza annuale) **applicabili in ogni contesto regionale - ferma restando l'autonomia di ciascuna Regione, atteso che il fenomeno, per sua stessa natura, assume connotati differenti a seconda dei territori - ma anche ulteriori aspetti che, come osservato dallo stesso Prefetto Frattasi durante l'incontro del 21 febbraio u.s., dovrebbero essere presenti in un atto regionale finalizzato ad intervenire in materia, tra cui nello specifico:**

- la previsione di **un Osservatorio** a ciò destinato, composto da personalità tecniche e politiche, da istituire (se non già presente) al fine di facilitare le attività di studio, prevenzione e riutilizzo sociale dei beni;
- la costituzione di un'apposita **Task force** da destinare allo studio delle normative europee ed all'intercettazione dei Fondi europei;
- la previsione di un **Fondo per i beni e le aziende confiscati**, articolato in Missioni e Programmi (coerentemente con quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011) e ripartito in quattro macroaree, ciascuna delle quali destinata ad un determinato ambito di intervento;
- l'adozione di un apposito **Piano strategico triennale**, articolato in Cronoprogrammi, che tenga conto anche della Strategia nazionale adottata dall'Agenzia;
- la sottoscrizione di un **Protocollo con l'Agenzia nazionale**, che consentirebbe, tra l'altro, di procedere alla mappatura dei beni e delle aziende confiscati presenti in ogni Regione (per la cui stesura l'Agenzia si è già resa disponibile a lavorare con la Conferenza);
- la previsione di **interventi diretti a sostenere, nel rispetto della normativa vigente in materia e ove sussistano le condizioni per farlo, la continuità produttiva e la tutela occupazionale nelle aziende oggetto di provvedimenti giudiziari**;
- la promozione di **strumenti e procedure di raccordo con Enti locali e realtà del Terzo Settore**, attraverso ad esempio la creazione di Sportelli comunali, allo scopo di diffondere la conoscenza sulle attività di gestione dei beni, nonché di fornire il supporto necessario per lo sviluppo di progetti di riutilizzo e valorizzazione degli stessi (aspetto quest'ultimo di particolare interesse ed attualità a fronte delle Linee guida recentemente approvate dall'Agenzia, con cui si prevede l'assegnazione decennale di 3 mila immobili confiscati alle mafie direttamente a soggetti non profit);
- la previsione di **Corsi di formazione sul tema per personale ed amministratori locali**, considerato che la valorizzazione di beni ed aziende confiscati richiede elevate capacità amministrative, progettuali e di lettura delle opportunità socio-economiche, non sempre presenti nelle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

Operativamente, le riunioni del Tavolo tecnico sul progetto in esame si sono avviate nel mese di **febbraio 2020** in vista dell'incontro con il Prefetto Frattasi, a cui si è già fatto cenno, per poi proseguire nelle scorse settimane fino ad arrivare alla condivisione finale del lavoro da parte del Coordinamento, avvenuta durante la riunione del **18 giugno u. s.**, che ha approvato il testo come da ultimo trasmesso.

Ovviamente trattasi di **una proposta che non ha alcuna pretesa di esaustività e che ben potrebbe essere recepita anche solo parzialmente** (posto che, tra l'altro, alcune sue previsioni sono già **presenti in molte Regioni**), la cui finalità è quella di favorire un maggiore raccordo tra gli interventi regionali in materia, partendo da esperienze positive già realizzate, senza escludere ulteriori futuri approfondimenti, anche in sede europea.

*Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome*

ASSEMBLEA PLENARIA

VIDEOCONFERENZA

31 MAGGIO 2021

**Oggetto: Schema-tipo proposta di legge regionale per l'ISTITUZIONE
DELL'OSSESSRATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E SULLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA E DI STAMPO MAFIOSO**

Delibera n. 16/2021.AP



La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita il 31 maggio 2021 in Assemblea plenaria in modalità **VIDEOCONFERENZA**, come previsto dalle disposizioni governative adottate per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso,

CONSIDERATA la volontà espressa dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regionali sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità* di intervenire, per quanto possibile, in maniera coordinata a livello regionale per l'**ISTITUZIONE DELL'OSSE****RATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI STAMPO MAFIOSO**, con un coinvolgimento maggiore delle Regioni;

VISTI gli approfondimenti condotti dal Coordinamento per l'elaborazione di uno *Schema – tipo di proposta di legge regionale per l'ISTITUZIONE DELL'OSSE***RATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI STAMPO MAFIOSO**

VISTO il punto 5 dell'ordine del giorno dell'odierna plenaria:


UDITA e CONDIVISA la proposta del Coordinatore

con l'astensione del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin

DELIBERA di

- approvare il documento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, recante lo **Schema-tipo di proposta di legge regionale per l'ISTITUZIONE DELL'OSSE****RATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI STAMPO MAFIOSO**, elaborata dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità* allo scopo di favorire un maggiore raccordo tra gli interventi regionali in materia.

Il Coordinatore
Roberto Ciambetti



Delibera n. 16/2021.AP



SCHEMA-TIPO PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
ISTITUZIONE DELL' OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E SULLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI STAMPO MAFIOSO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'art. 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni, scuole e con l'Università.

Art. 2

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso)

1. Al fine di promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso, di seguito denominato "Osservatorio".

Art. 3

(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso)

1. L'Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, è composto:
 - a) dal Vice Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, nominato dal Gruppo di minoranza;
 - b) **dal Presidente, o suo delegato, della Commissione consiliare competente per materia, ove presente (indicativo – da valutare in coerenza con le disposizioni regionali);**
 - c) da un componente della Giunta regionale competente per materia;
 - d) da un rappresentante delegato da ANCI regionale;
 - e) da un rappresentante delegato da Unioncamere;
 - f) da un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia operanti sul territorio regionale;
 - g) da un rappresentante indicato dalle associazioni antiusura e antiracket operanti sul territorio regionale;
 - h) da un rappresentante regionale delle associazioni sindacali confederate;

- i) da un rappresentante della Conferenza Episcopale Regionale.
2. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno della riunione, l'Osservatorio può essere integrato con la partecipazione:
- a) **di un rappresentante delle Istituzioni scolastiche individuato dall'Assessore regionale competente per materia – in alternativa - del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale (scegliere tra una delle due opzioni indicate);**
 - b) **del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi professionali – in alternativa - del Presidente di Confprofessioni (scegliere tra una delle due opzioni indicate).**
3. Non possono fare parte dell'Osservatorio e, se già nominati decadono, coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che può presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
5. Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento e la propria struttura interna, avvalendosi della collaborazione degli Uffici del Consiglio regionale.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.
7. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

Art. 4

(Compiti dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso)

1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:
- a) verifica l'attuazione a livello regionale della normativa statale e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso ed alle altre principali organizzazioni criminali;
 - b) raccoglie, analizza e mette a disposizione documentazione libera da vincoli di riservatezza e/o segretezza relativa alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati;
 - c) analizza le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;
 - d) **collabora con la Commissione consiliare competente/il Consiglio regionale (indicativo- da scegliere in base alla presenza o meno della Commissione consiliare competente) per l'individuazione e la diffusione di linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata – in alternativa- individua e diffonde linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata (indicativo - da definire in coerenza con le**

- disposizioni regionali*), da condividere con le altre Regioni e gli Enti locali, nonché con il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- e) raccoglie le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;
 - f) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri;
 - g) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;
 - h) promuove iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti di ogni ordine e grado per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici.

Art. 5

(Costituzione e durata)

1. **Il Presidente del Consiglio regionale/L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale** (*indicativo – da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, alla costituzione dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio si rinnova all'inizio di ogni legislatura.

Art. 6

(Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio Regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso)

1. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
2. È ammesso il rimborso delle spese nei limiti previsti dal Regolamento di funzionamento dell'Osservatorio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 7

(Conferenza annuale)

1. L'Osservatorio, d'intesa con il Consiglio regionale, organizza entro il di ciascun anno, una Conferenza annuale quale momento pubblico di confronto e dibattito sulle attività perseguitate.
2. L'Osservatorio presenta durante la Conferenza annuale un rapporto sull'attività svolta.
3. La partecipazione alla Conferenza annuale è aperta al pubblico.

Art. 8

(Protocolli con Università, Enti di ricerca ed altri soggetti istituzionali)

1. L'Osservatorio, per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, può promuovere la sottoscrizione di Protocolli d'intesa con le Università della Regione, gli Enti di ricerca e gli altri soggetti istituzionali operanti nel medesimo settore, anche per l'attivazione di tirocini curriculari.

Art.9

(Partecipazione a bandi europei)

1. L’Osservatorio, nello svolgimento delle proprie funzioni, può segnalare **all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale/agli Uffici regionali competenti** (*indicativo- da definire in coerenza con le disposizioni regionali*) iniziative, progetti e bandi di interesse in ambito europeo.

Art. 10
(Clausola valutativa)

1. L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio ed al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. A tal fine, annualmente l’Osservatorio presenta al Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati ed alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate, nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all’articolo 4.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dal Consiglio regionale anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
4. Il Consiglio regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
5. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge ed al finanziamento delle azioni si fa fronte, per l’esercizio finanziario, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte alla Missione ..., Programma ..., Titolo..., per euro del bilancio di previsione finanziario

Art. 12
(Entrata in vigore)
(parte integrativa non necessaria)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione....

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione